

## SINTESI DEGLI INDIRIZZI

### SISTEMA AMBIENTALE PAESAGGISTICO

#### *(A.1.3.) Sensibilità al rischio idrogeologico, geomorfologico e sismico*

Qualsiasi scelta di trasformazione urbanistica del territorio dovrà tener conto delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche ed idrauliche.

Il PRG dovrà, attraverso la raccolta di notizie storiche riguardanti l'evoluzione dei pendii e degli eventuali danni provocati alle strutture, la raccolta di dati sulle precipitazioni meteoriche e sui caratteri idrologici della zona, sui sismi e su precedenti interventi di consolidamento, adeguatamente studiare il territorio comunale rilevando tutti i dissesti significativi definendo per ciascuno i caratteri, la tipologia e lo stato di attività. Tale studio, che dovrà essere effettuato ed esplicitato attraverso i contenuti delle D. G. R. 19 maggio 1982 n. 2789 e 18 giugno 1985 n. 3806, richiamate dalla D.G.R. n. 6368 del 09.12.1998, oltre che approfondire e specificare in sede locale le indicazioni del PTCP, dovrà individuare le aree instabili che dovranno essere dettagliatamente definite attraverso le loro caratteristiche, e dovrà prevedere o riconfermare ovvero rimuovere le possibilità d'uso ai fini urbanistici o subordinarne l'uso alla preventiva realizzazione di opere necessarie alla stabilità. Lo studio dovrà essere particolarmente accurato qualora interessi aree ricadenti nei Comuni a sismicità elevata.

Per quanto attiene alla sensibilità al rischio sismico la classificazione macrosismica riportata nel PUT distingue tre livelli di macrosismicità sulla base della massima accelerazione orizzontale di picco (PGA): ad ogni territorio comunale viene assegnato il valore relativo al capoluogo distinguendo comuni a sismicità elevata ( $PGA > 0.20 g$ ), a sismicità media ( $0.12 g < PGA < 0.20 g$ ), a sismicità bassa ( $PGA < 0.12 g$ ). La distribuzione della macrosismicità mostra una zona a bassa sismicità comprendente solo quattro comuni ad W-SW del Lago Trasimeno mentre la zona a sismicità media ed elevata occupa gran parte del territorio provinciale da NW a SE, raggiungendo i livelli più elevati ( $PGA > 0.20 g$ ), in un'ampia zona orientale comprendente la Valnerina, lo spoletino, la Valle Umbra e parte della Valle del Tevere.

Per l'esecuzione degli studi di microzonazione sismica, considerando quanto riportato nell'art.50 del PUT e nella D.G.R. 14 marzo 2001 n. 226 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono definiti due livelli di approfondimento:

Livello I riguardante i comuni a sismicità elevata;

Livello IIa riguardante i comuni a sismicità media;

Livello IIb riguardante i comuni a sismicità bassa.

Il PRG dovrà, a seconda del livello di appartenenza del Comune verificare le compatibilità delle destinazioni d'uso con gli effetti sismici locali.

Il PRG dovrà affrontare tale tematismo approfondendo i contenuti generali di cui sopra e seguendo le direttive di cui all'art. 15.

#### *(A.1.4.) Sensibilità al rischio di inquinamento e vulnerabilità degli acquiferi*

Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e costituiscono una risorsa che va salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.

Il PTCP recepisce le indicazioni del D. Lgs. 152/99 per quanto riguarda la disciplina generale per la tutela delle acque ed in particolare:

- 1) acquisisce dalla Regione la classificazione dei corpi idrici sotterranei realizzata sulla base dei risultati del monitoraggio periodico effettuato dall'ARPA distinguendo 5 classi di qualità: stato ambientale elevato, buono, sufficiente, scadente e naturale particolare;
- 2) acquisisce l'indicazione dei corpi idrici significativi per i quali la Regione ha stabilito gli obiettivi di qualità ambientale e di qualità per specifica destinazione d'uso e recepisce le proposte di intervento di Regione e ARPA finalizzate al perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui sopra;
- 3) acquisisce l'indicazione delle aree vulnerabili da nitrati e prodotti fitosanitari indicate dalla Regione, sentita l'Autorità di Bacino, sulla base dei risultati del monitoraggio qualitativo e quantitativo dei corpi idrici sotterranei condotto dall'ARPA e recepisce le proposte di intervento per la riduzione dell'impatto dovuto alle attività agricole, in

particolare nei settori strategici per l'approvvigionamento idrico e nelle zone in cui tali interventi hanno una ricaduta diretta sulla programmazione urbanistica.

La realizzazione di nuove opere per la captazione di acqua per scopi idropotabili deve essere protetta con zone di rispetto di almeno 200 m. di raggio. Si suggerisce tuttavia di affrontare la definizione dell'area di rispetto non soltanto in termini geometrici ma soprattutto attraverso studi geologici/idrogeologici che possano meglio perimetrare l'area che va tutelata al fine della protezione delle acque.

In attesa di una definizione legislativa regionale per l'utilizzazione agronomica dei reflui e di fanghi provenienti dalle attività zootecniche, agroalimentari e dagli impianti di trattamento dei reflui civili ed industriali, la loro utilizzazione ai fini della fertirrigazione dovrà avvenire in modo corretto al fine di evitare danni ambientali, pregiudicare l'igiene dei luoghi, provocare disturbi alla salute dell'uomo e pregiudicare il corretto svolgimento di altre attività economiche (turismo) e/o civili presenti nell'area e previsti dal PRG.

Il PRG dovrà affrontare tale tematismo approfondendo i contenuti generali di cui sopra e seguendo le direttive di cui all'art. 15.

#### *(A.2.1) Ambiti delle risorse naturalistico-ambientali e faunistiche*

Obiettivo del PTCP è il rapporto biunivoco che lega le politiche settoriali ambientali alla gestione delle trasformazioni territoriali e quindi di operare affinché le singole problematiche contribuiscano, per le loro specifiche connessioni, a definire gli strumenti e le regole per raggiungere i riferimenti assunti a tal fine.

Il PTCP ha messo insieme gli elementi contenuti nel PUT e quelli propri della Provincia procedendo ad una sovrapposizione incrociata dei molteplici tematismi e relative cartografie di settore al fine di individuare tutti gli ambiti di tutela e/o di valore, compresi quelli necessitanti di una particolare tutela per un'adeguata protezione e controllata fruizione delle modalità di utilizzo in rapporto alla esigenza primaria della tutela:

- 1) Corridoi ecologici ed aree critiche di adiacenza (artt. 9 e 10 L. R. 27/2000)
- 2) Zone di particolare interesse faunistico ed aree di interesse faunistico - venatorio (art. 11 L.R. 27/2000)
- 3) Zone di elevata diversità floristico - vegetazionale (art. 12 L. R. 27/2000)
- 4) Siti di interesse naturalistico (art. 13 L. R. 27/2000)
- 5) Aree di particolare interesse naturalistico - ambientale (art. 14 L. R. 27/2000)
- 6) Aree boscate (art. 15 L. R. 27/2000)
- 7) Aree di particolare interesse geologico e singolarità geologiche (art. 16 L. R. 27/2000).

Il territorio così analizzato è stato ripartito in classi in funzione delle condizioni d'uso, delle qualità e potenzialità espresse:

- 1) Classe 1 (Aree urbane consolidate o interessate da processi di urbanizzazione in atto o previste dal PRG)
- 2) Classe 2 (Aree dell'agricoltura intensiva: seminativi, vigneti, oliveti, rimboschimenti)
- 3) Classe 3 (Sistema reticolare principale di riferimento per le zoocenosi - Boschi, pascoli, aree nude, fasce di rispetto dei fiumi e dei laghi).
- 4) Classe 4 (Aree di elevato ed elevatissimo valore naturalistico ambientale).  
Tenuto conto dell'alto valore di tali aree sono state definite due sottoclassi:
  - a) Sottoclasse 4a (Aree di elevato interesse naturalistico: aree ad elevata diversità floristico vegetazionale, aree faunistiche segnalate, geotopi estesi con esclusione della Gola del Bottaccione)
  - b) Sottoclasse 4b (Aree di elevatissimo interesse naturalistico: siti "Natura 2000" (SIC, SIR, ZPS), oasi di protezione faunistica, singolarità geologiche e Gola del Bottaccione).

Il PRG dovrà assumere le tematiche dell'ambiente naturale riconoscendo nel patrimonio naturale ambientale una risorsa da tutelare in quanto capace di fornire valore aggiunto al proprio sistema insediativo ed utilizzabile sia come elemento attivo per la sua rigenerazione e sia come patrimonio da mettere a disposizione di coloro che non ne dispongono. Le politiche di tutela ambientale, ed in questo caso faunistica o vegetazionale, dovranno rappresentare un importante veicolo per la diffusione delle proprie scelte ed insieme un momento di controllo dei risultati raggiunti, nonché una

nuova ed efficace occasione per sperimentare la propria compatibilità con i processi di trasformazione territoriale in atto.

Il PRG dovrà affrontare tale tematismo approfondendo i contenuti generali di cui sopra e seguendo le direttive di cui agli artt. 35 e 36.

#### *(A.3.1.) Nuclei storici ed emergenze puntuali storico architettoniche*

Il PTCP ha raccolto nell'unica categoria "centri e nuclei storici" l'insieme degli insediamenti il cui tessuto urbano è caratterizzato da forme tipiche dell'agglomerato antico e ne conserva significativi manufatti. Tale semplificazione, che non nasconde l'evidente diversità tra il centro storico di una città moderna e l'aggregato rurale oggi abbandonato o semi abitato, vuole in primo luogo evidenziare l'attuale centralità del tema degli insediamenti storici e dell'intero patrimonio edilizio-urbanistico storico. Il problema del recupero è un tema a scala territoriale nel quale sono coinvolte: le problematiche dell'espansione insediativa; le questioni del rafforzamento degli assetti insediativi nelle zone a bassa densità e forte rarefazione; la valorizzazione, in senso anche produttivo, del ricco patrimonio ambientale di cui quello edilizio-urbanistico è parte significativa.

I centri ed i nuclei storici vengono così riconosciuti come elementi strutturali del territorio provinciale capaci di fornire una risposta al nuovo fabbisogno insediativo che potrà prendere corpo anche a seguito delle politiche di incentivazione urbanistica, tributaria e fiscale.

Particolare interesse rivestono anche gli insediamenti storici puntuali che sono disseminati nel territorio umbro rappresentati da conventi e complessi religiosi, chiese e luoghi di culto, residenze di campagna, edilizia rurale storica e tipica della cultura contadina e mezzadrile, molini, infrastrutture storiche civili e militari. Tali beni costituiscono una chiave interpretativa di carattere territoriale e, insieme alla viabilità storica da cui sono messe in rete, rappresentano i nodi del sistema insediativo e paesaggistico storico in quanto tale.

Significativa è la localizzazione e tutela dei coni visuali da preservare in quanto veicoli di primaria importanza per la conservazione e diffusione dell'immagine dell'Umbria fondata su un equilibrato rapporto tra naturalità e storia e di per sé risorsa fondamentale della Regione stessa.

Il PTCP ha costruito un Repertorio di vedute ricavate da fonti di diverso genere: letteratura, immagine pittorica, documentazione fotografica, normativa vincolistica specifica.

La ricerca condotta non può essere considerata esaustiva ma quale elemento esemplificativo che il PRG dovrà ampliare alla scala locale.

Il PRG, per la salvaguardia e gestione del bene archeologico, dovrà prevedere che, nelle aree sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs. 490/99 art. 146, gli interventi siano soggetti a specifica autorizzazione della Soprintendenza Archeologica per l'Umbria. In tali aree, le prescrizioni di carattere generale sono le seguenti:

- 1) nelle aree dichiarate di interesse archeologico particolarmente importante (vincolo diretto - art. 49 del D. Lgs. 490/99) sono da prevedere solo opere di manutenzione del patrimonio edilizio esistente e opere finalizzate alla valorizzazione e fruizione delle presenze archeologiche sottoposte a tutela. I lavori per la conduzione agricola dei terreni non devono interessare le stratigrafie archeologiche ancora intatte. Non è consentito pertanto procedere ad arature profonde con mezzi meccanici o ad opere di movimento terra o terrazzamento dei suoli;
- 2) nelle aree vincolate ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 490/99 (vincolo indiretto) le opere da prevedere devono rispondere alle prescrizioni specificate nel decreto di vincolo e più in generale devono essere indirizzate all'obiettivo di salvaguardare la prospettiva, la luce e le condizioni di ambiente e di decoro del bene archeologico oggetto di tutela, nonché la possibilità di fruirla nel suo inscindibile rapporto con la morfologia del territorio.

1.1.1.1.1 Il PRG dovrà affrontare tale tematismo approfondendo i contenuti generali di cui sopra e applicando le prescrizioni di cui all'art. 39.

#### *(A.3.2.) Aree e siti archeologici*

Il PTCP ha individuato le seguenti tipologie archeologiche:

- aree archeologiche definite vincolate ai sensi della lett. m) art. 146 D. Lgs. 490/99, (rappresentazione definita graficamente alla scala 1:25.000 e 1:10.000)
- aree archeologiche definite perimetrare dal PTCP e non soggette al vincolo di cui alla lett. m) art. 146 D. Lgs. 490/99, (rappresentazione definita graficamente alla scala 1:25.000)
- presenza di elementi ed indizi archeologici di varia natura e precisione che ancora non consentono di definire una perimetrazione (rappresentazione definita graficamente alla scala 1:100.000).

1) Aree archeologiche definite vincolate.

Le aree archeologiche definite vincolate sono le aree oggetto di tutela archeologica ai sensi della lett. m) art. 146 D. Lgs. 490/99. Tali aree costituiscono luoghi di concentrazione della qualità del territorio pertanto richiedono un atteggiamento che veda nella conservazione e manutenzione un momento essenziale e prioritario rispetto a qualsiasi altra possibilità d'uso. L'esercizio delle funzioni comunali viene espletato interessando la Soprintendenza Archeologica per l'Umbria.

Le aree di interesse archeologico definite vincolate sono disciplinate nel comma 10, art.39.

Per tali aree si riportano di seguito le indicazioni relative agli interventi consentiti ed agli usi compatibili:

- GUBBIO, loc. Vittorina (D.G.R. 5 maggio 1987, n. 2897)

L'area sottoposta a tutela corrisponde al sito di una delle principali necropoli dell'antica Gubbio, sviluppatasi in relazione ad un importante asse viario antico. Tenuto conto che l'area di interesse archeologico si raccorda e in parte si sovrappone con un'area di notevole interesse ambientale tutelata con D.M. 6 aprile 1956 si evidenzia come gli interventi nell'area devono essere mirati alla rigorosa salvaguardia dello stato dei luoghi, pianificando la valorizzazione degli aspetti ambientali e archeologici attraverso la qualificazione dell'asse viario antico e la conservazione della sua connotazione extraurbana esplicitata dalla necropoli che si sviluppa in rapporto ad esso. Gli interventi di pianificazione devono quindi prevedere la manutenzione e il recupero della vegetazione d'alto fusto esistente, specialmente in quanto elemento che sottolinea il tracciato antico, mantenere la percezione della continuità del tracciato, limitare gli interventi edilizi alla sola manutenzione del patrimonio esistente con disposizioni atte ad armonizzare, attraverso l'impiego di materiali naturali, l'aspetto esterno degli edifici ai valori di pregio dell'ambiente circostante. Dovrà essere valutata la possibilità di operazioni di ripristino e restauro ambientale attraverso l'abbattimento di manufatti recenti o degradati o di superfetazioni e la trasposizione in condotta a terra dei servizi aerei.

La destinazione dell'area, considerati i caratteri di pregio sottoposti a tutela deve necessariamente essere indirizzata verso un uso pubblico di parco culturale, valutando la possibilità di integrare con aree a verde pubblico la fascia di 20 ml ai lati della strada che rappresenta attualmente il limite della zona sottoposta a tutela. Considerata la presenza della necropoli antica deve essere evitata la realizzazione di infrastrutture che intervengano nel sottosuolo archeologico.

Dal momento che la necropoli rappresenta un elemento determinante per l'esplicitazione del valore culturale dell'area, sulla base dei dati archeologici disponibili deve essere valutata la possibilità di mantenere in vista settori della necropoli esplorata, o in alternativa, di prevedere almeno allestimenti di tipo didattico e illustrativo che consentano comunque di percepirne la presenza.

- PANICALE, loc. Monte Solaro ( D.G.R. 8634 del 5 novembre 1992)

Il Monte Solaro è stato riconosciuto sede di un insediamento databile alla tarda età del bronzo, esteso su tutti i pendii della montagna anche a quote molto basse. L'importanza del sito è data principalmente dall'ampiezza dell'area interessata dai resti antichi e dal fatto che l'insediamento è fortunatamente arrivato sino a noi pressoché integro nei suoi elementi essenziali, protetto probabilmente dalla forte coltre vegetale, dovuta alle vicende geologiche e pedologiche del Monte Solaro che hanno garantito una notevole stabilità dei pendii. Inoltre il sito archeologico, per

tipologia, cronologia e caratteristiche di conservazione ha caratteri di unicità nel bacino del Trasimeno e assume quindi un valore culturale di assoluto interesse.

Recenti lavori di rimboschimento hanno evidenziato che tali interventi non sono compatibili con le presenze archeologiche ivi presenti.

La pianificazione dell'area deve quindi porsi l'obiettivo di rigorosa salvaguardia del rapporto di inscindibile simbiosi tra le caratteristiche di valore panoramico-ambientale del monte e le testimonianze archeologiche che proprio la struttura geopedologica e morfologica del monte ha contribuito a conservare.

L'obiettivo di conservazione deve ovviamente unirsi a quello di valorizzazione dell'eccezionale contesto archeologico, mentre la necessità di manutenzione dell'equilibrio ambientale esistente consente solo la destinazione a pascolo dei terreni, con adeguata rotazione nello sfruttamento, onde permettere la giusta ricrescita di quella coltre vegetativa che ha rappresentato nel tempo la migliore protezione delle strutture archeologiche.

Gli interventi di pianificazione devono quindi prevedere da un lato la destinazione a parco archeologico dell'intera montagna, vista come insieme unico ed inscindibile, e la costruzione intorno ad essa di una fascia "propedeutica" all'area tutelata vera e propria che evidenzi attraverso una accorta valorizzazione ambientale i percorsi storici che collegano la montagna con le realtà territoriali circostanti, consentendo al visitatore di comprendere e di percepire fisicamente la determinante funzione territoriale dell'insediamento.

- PIEGARÒ, loc. Monte Città di Fallera ( D.G.R. 5807 del 10 settembre 1993)

L'altura di Monte Città di Fallera, insieme alla adiacente altura a quota 640 m s.l.m., è interessata da due insediamenti umbri di età preromana, la cui importanza è stata evidenziata dagli scavi condotti nel sito da Umberto Calzoni nel 1925.

Come specificato nel documento istruttorio, l'atto di tutela mira a garantire la conservazione della morfologia del suolo, essenziale per una corretta interpretazione storico-archeologica delle strutture accertate ancora in situ e di quelle che potrebbero ragionevolmente emergere nell'ambito della zona di presumibile urbanizzazione e della quale i due recinti d'altura sarebbero emergenze con funzioni specialistiche.

La destinazione dell'area sottoposta a tutela deve quindi essere quella del parco culturale a valenza archeologica territoriale, mirando a costruire intorno ad esso una fascia che armonizzi l'area tutelata con le destinazioni territoriali circostanti e attraverso una accorta valorizzazione ambientale consenta al visitatore di comprendere e di percepire fisicamente la determinante funzione territoriale dell'insediamento.

- CITTÀ DI CASTELLO, loc. Castelvecchio ( D.G.R. 8708 del 6 dicembre 1996)

La collina di Castelvecchio nel comune di Città di Castello è occupata da un insediamento di altura fortificato di età preromana. La qualità ambientale del sito, insieme alla vicina altura di Ghironzo, è inoltre stata acclarata e sottoposta a tutela con D.G.R. 8 aprile 1998, n. 1816, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 490/99.

Come evidenziato dal documento istruttorio al D.G.R. 8708 del 6 dicembre 1996, la tutela ai sensi dell'art. 146 lettera m) del D. Lgs. 490/99 è motivata dall'indiscutibile interesse archeologico -paesistico dell'altura di Castelvecchio, determinato dall'inscindibile rapporto di consonanza e simbiosi tra morfologia dei luoghi e tipologia dell'insediamento e delle presenze storico - archeologiche, oltre che dall'eccezionale panoramicità del sito insita nella natura tipologica degli insediamenti storici e protostorici d'altura.

La destinazione dell'area deve quindi essere indirizzata alla rigorosa manutenzione delle qualità ambientali dell'area, che rappresentano i presupposti per la piena fruibilità delle testimonianze archeologiche. Tale manutenzione deve peraltro comprendere il controllo della crescita della vegetazione in maniera tale da consentire il perdurare di quelle condizioni di leggibilità delle presenze archeologiche realizzate in positivo (doppio aggere) e in negativo (vallo) molto evidenti nelle riprese aerofotografiche.

Gli interventi di pianificazione devono quindi prevedere da un lato la destinazione a parco culturale- territoriale del complesso delle due alture, viste come insieme unico

ed inscindibile di uso diacronico del territorio, e la costruzione intorno ad essa di una fascia "propedeutica" al parco vero e proprio che evidenzia attraverso una accorta valorizzazione ambientale i percorsi storici che ricollegano l'area alle realtà territoriali circostanti, consentendo al visitatore di comprendere e di percepire fisicamente la funzione di controllo territoriale che le due alture hanno espletato in maniera determinante nel corso del tempo.

- PERUGIA, capoluogo e dintorni ( D.G.R. 5107 del 4 agosto 1993 e D.G.R. 5847 del 6 agosto 1996)

La dichiarazione della specificità archeologica di aree del territorio comunale di Perugia, avvenuta sulla base di una ricognizione dei dati archeologici disponibili e dello stato dei luoghi effettuata dalla Soprintendenza Archeologica per l'Umbria, si propone di rendere possibile una attenta tutela e vigilanza nelle zone individuate, ed azioni tese alla conservazione di quei beni già in evidenza per i quali è altresì necessario prevedere anche un intorno di rispetto e d'ambientazione nello spirito del D. Lgs. 490/99.

Tenuto conto della frammentazione delle aree individuate, della diversità delle situazioni ambientali in cui esse si inseriscono e del diverso grado di definizione di conoscenza delle realtà archeologiche che si è inteso tutelare è indispensabile che i progetti di pianificazione urbanistica delle aree sottoposte a tutela siano preceduti da un approfondimento di indagine territoriale.

Occorre infatti stabilire e distinguere, tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologica con la nota 5 maggio 1995 prot. n. 4291, in quali aree sono presenti strutture archeologiche o sono raccolti o reimpiegati materiali antichi e per quali aree invece l'interesse derivi solo da notizie di rinvenimenti, senza conferma per ora della presenza di reperti e strutture sul posto.

Infatti, come previsto dagli atti di tutela, nel primo caso occorre individuare quali destinazioni rispondano all'obiettivo della conservazione dei beni già in evidenza, prevedendone altresì anche un intorno di rispetto e d'ambientazione nello spirito del D. Lgs. 490/99, nel secondo caso le destinazioni devono comunque rispondere alla necessità di una attenta tutela e vigilanza preliminare per evitare interventi incompatibili con eventuali presenze archeologiche non ancora pienamente definite nella loro collocazione. A questo fine i progetti attuativi dovranno essere corredati da indagine archeologica sistematica di dettaglio atta a definire l'esatta distribuzione e natura delle presenze archeologiche nel sottosuolo.

- MONTELEONE DI SPOLETO, POGGIODOMO E CASCIA, località Monte Pizzoro, Colle del Capitano, Monte Femasino, Casale Femaso e Forchetta di Usigni ( D.G.R. 4825 del 22 luglio 1997)

L'area comprendente le località Monte Pizzoro, Colle del Capitano, Monte Femasino, Casale Femaso e Forchetta di Usigni costituisce un sistema insediativo antico in sé compiuto ed omogeneo che comprende in sequenza logica e funzionale l'insediamento preromano di Monte Pizzoro, con la necropoli di Colle del Capitano, proiettato attraverso una serie di quattro castellieri e di altre presenze insediative allo sfruttamento delle più immediate risorse silvopastorali e soprattutto al controllo di una serie di importanti assi di percorso naturali.

Come esplicitato nel documento istruttorio dell'atto di tutela, al fine di garantire la salvaguardia delle presenze archeologiche e della valenza archeologica della morfologia dei luoghi, nonché garantire per il futuro la possibilità di adeguata percezione visiva, sono stati posti i seguenti criteri e norme cautelari:

divieto di interventi di movimento terra, sbancamenti e terrazzamenti anche di entità limitata;

divieto di apertura di cave e di prosecuzione dell'attività estrattiva nelle cave in atto esistenti;

divieto di trasformazioni agrarie con impianto di colture diverse da quelle tradizionali;

divieto di esecuzione di arature profonde che possano raggiungere la stratigrafia archeologica non disturbata;

divieto di opere di forestazione e di colture a carattere non stagionale che alterino la possibilità di percezione visiva dell'andamento plano-altimetrico del terreno;

divieto di attraversamento di servizi su linea aerea e tralicci; i servizi in condotta possono essere realizzati purché secondo progetto e tracciato autorizzato secondo le indicazioni di carattere generale sopra riportate per le aree tutelate ai sensi dell'art.146 lettera m) D. Lgs. 490/99;

i lavori edilizi devono essere limitati alla manutenzione e restauro degli immobili esistenti, con divieto di aumenti di volumetria e di costruzione di nuovi edifici o strutture anche a destinazione non abitativa;

divieto di installazione di ripetitori di segnali radio o di attrezzature similari;

divieto di realizzare recinzioni continue che impediscano la percezione visiva della conformazione del terreno e dell'articolazione dei campi;

divieto di rimuovere ed asportare, anche parzialmente, gli accumuli di pietrame che marginano gli appezzamenti di terreno;

divieto di realizzare nuove strade, anche di carattere privato, e di realizzare pavimentazioni bituminose tradizionali sulle strade esistenti;

le eventuali opere di regimazione delle acque che si debbano rendere necessarie per garantire la stabilità dei versanti montani devono essere autorizzate secondo le indicazioni di carattere generale sopra riportate per le aree tutelate ai sensi dell'art.1 lettera m) D. Lgs. 490/99;

i lavori di manutenzione del patrimonio boschivo esistente non devono prevedere la sostituzione degli alberi eventualmente seccati e non devono aumentare o infittire la copertura esistente.

La destinazione dell'area tutelata può essere quella del mantenimento dell'attuale uso agrario e di pascolo del suolo, ferme restando le norme cautelari sopraelencate, specificate dall'atto di tutela integrata con usi compatibili rivolti soprattutto all'escursionismo ed al turismo culturale in grado di valorizzare le potenzialità ambientali. Attraverso la promozione di tali usi saranno possibili interventi di riqualificazione e restauro ambientale, necessari per la presenza di detrattori risalenti al periodo precedente all'apposizione della tutela ed, in particolare, l'eliminazione di alcune recenti costruzioni che disturbano gravemente lo stato dei luoghi, o almeno all'attenuazione del loro impatto visivo.

Al fine di consentire la percezione del valore culturale della porzione di territorio tutelata dovranno essere accortamente ripristinati i percorsi che collegavano le diverse emergenze monumentali in modo da recuperare il rapporto funzionale che le legava e che rappresenta la testimonianza più evidente del significato strutturale dell'insieme degli insediamenti. Analogamente dovranno essere dismesse le aree di cava attualmente esistenti e sarà necessario progettare il ripristino ambientale delle aree interessate. Parimenti occorrerà recedere da interventi di forestazione (impianto di pini) realizzati al di sopra di emergenze monumentali provvedendo progressivamente a ridurre la presenza del bosco per contemperarla con l'esigenza di tutela del castelliere ivi esistente.

- TERNI, ACQUASPARTA (TR), MASSA MARTANA (PG), via Flaminia antica (D.G.R. 4826 del 22 luglio 1997)

La tutela dell'asse di percorso storico rappresentato dalla via Flaminia rappresenta, insieme all'asse fluviale del Tevere, il mantenimento del principale asse strutturale del territorio umbro.

Il documento istruttorio dell'atto di tutela specifica che dovranno ritenersi applicabili anche le forme di tutela e le sanzioni previste dalla L. R. 2 giugno 1992, n. 9 ed in particolare dall'art. 10 nella parte che dispone il divieto di qualsiasi intervento sulla viabilità "riconosciuta di interesse storico- ambientale dalle vigenti leggi in materia" fatta salva la manutenzione dello stato attuale.

Precisa quindi che dovranno essere conservate e, se mai, reintegrate le siepi e le alberature esistenti e le opere tradizionali, murarie e non, delimitanti e caratterizzanti i margini viari.

Obiettivo dell'atto di tutela è quindi da un lato la salvaguardia del significato culturale degli elementi territoriali ancora esistenti, dall'altro il loro specifico restauro inteso come restauro ambientale. Inoltre, accanto alla valorizzazione, qualificazione e restauro ambientale del tratto attualmente sottoposto a tutela e delle aree archeologiche monumentali ad esso collegate, occorre necessariamente rafforzare la

salvaguardia del significato culturale del percorso attraverso, in primo luogo, il collegamento con i tratti ancora non tutelati e il raccordo, in termini di possibilità di percezione fisica e culturale, con i percorsi che sulla via Flaminia si innestano e, quindi, con gli insediamenti di più immediato riferimento. Anche tale obiettivo recepisce peraltro, dilatandole nel territorio, le disposizioni della già richiamata legge regionale 2 giugno 1992 n. 9 per quanto attiene le disposizioni in tema di tutela della viabilità minore d'interesse storico-ambientale.

La destinazione dell'area sottoposta a tutela deve pertanto essere fortemente connotata in senso culturale individuando nel percorso l'asse portante per una progettazione di parco culturale a valenza territoriale-strutturale. Intorno ad essa occorre articolare una fascia territoriale di armonizzazione al parco vero e proprio che evidenzi attraverso una accorta valorizzazione ambientale le realtà territoriali a valenza culturale ad esso collegate, consentendo al visitatore di comprendere e di percepire fisicamente la determinante funzione strutturale dell'asse territoriale.

## 2) Aree archeologiche definite e non vincolate.

Sono le aree che, pur adeguatamente conosciute e studiate, non sono ancora sottoposte a vincolo, ma che il PTCP ritiene che costituiscano luoghi di particolare interesse ai fini della loro tutela.

Per queste aree il PRG dovrà considerare la loro condizione nel prevedere il proprio assetto territoriale ed in caso di previsioni insediative o di infrastrutture su dette aree garantirà la tutela del bene verificando, anche preventivamente, la sua valorizzazione all'interno dell'intervento.

In particolare la normativa del PRG potrà prevedere, per un permanente controllo in senso archeologico delle trasformazioni del territorio, per tutti gli interventi che comportano scavi o sbancamenti che venga data tempestiva comunicazione alla Soprintendenza Archeologica per l'Umbria ai fini degli eventuali sopralluoghi e controlli e per l'aggiornamento del quadro conoscitivo del territorio provinciale.

Inoltre il PRG per particolari situazioni, potrà prevedere che il progetto esecutivo d'interventi edilizi o di opere pubbliche sia accompagnato dalla redazione di studi e dall'esecuzione di indagini archeologiche dirette, a cura del soggetto attuatore, da effettuare con la collaborazione scientifica della Soprintendenza Archeologica.

Il PRG potrà inoltre prevedere, per la valutazione della compatibilità del progetto di cui sopra, con il bene oggetto di tutela, la collaborazione della Soprintendenza Archeologica per l'Umbria.

## 3) Presenza di elementi ed indizi archeologici.

Sono i luoghi, riportati negli "Apparati del PTCP", che per la presenza di elementi e indizi, raccolti e/o per la variegata provenienza delle informazioni, necessitano di programmi di studio e di approfondimenti disciplinari. Tali luoghi evidenziano aree potenzialmente a rischio in caso di trasformazione urbanistica e territoriale.

Qualora le previsioni del PRG dovessero interessare tali luoghi il PRG stesso dovrà valutare e verificare, attraverso un processo di approfondimento conoscitivo (lettura di fonti bibliografiche, archivistiche, aerofotografiche, ricognizioni sistematiche di superficie effettuate secondo criteri e metodologie fornite dalla Soprintendenza Archeologica), la consistenza degli elementi e degli indizi.

Qualora tali verifiche portino alla possibile perimetrazione di aree, queste potranno essere ricomprese tra le aree definite perimetrate e non vincolate.

Nelle aree sottoposte a tutela ai sensi del Titolo I del D. Lgs. 490/99, gli interventi sono soggetti a specifica autorizzazione della Soprintendenza Archeologica per l'Umbria.

In tali aree le prescrizioni di carattere generale sono le seguenti:

- 1) nelle aree dichiarate di interesse archeologico particolarmente importante (vincolo diretto) sono da prevedere solo opere di manutenzione del patrimonio edilizio esistente e opere finalizzate alla valorizzazione e fruizione delle presenze archeologiche sottoposte a tutela, i lavori per la conduzione agricola dei terreni non devono venire ad interessare le stratigrafie archeologiche ancora intatte. Non è consentito pertanto procedere ad arature profonde con mezzi meccanici od opere di movimento terra o terrazzamento dei suoli
- 2) Nelle aree vincolate ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 490/99 (vincolo indiretto) le opere da prevedere devono rispondere alle prescrizioni specifiche contenute nel decreto di



vincolo e più in generale devono essere indirizzate all'obiettivo di salvaguardare la prospettiva, la luce e le condizioni di decoro del bene archeologico oggetto di tutela, nonché la possibilità di fruirla nel suo inscindibile rapporto con la morfologia del territorio.

#### *(A.3.3.) Infrastrutturazione viaria storica*

La viabilità storica minore, vale a dire quella non ricompresa o interessata dalla viabilità strutturale o urbana attuale, costituisce una componente fondamentale per la comprensione storica dell'organizzazione del territorio ed un significativo patrimonio per un uso compatibile del territorio finalizzato alla fruizione ecologico-ambientale del territorio, all'escursionismo e alle attività connesse al tempo libero.

Il PRG dovrà affrontare tale tematismo approfondendo i contenuti generali di cui sopra e seguendo le direttive di cui all'art. 37.

#### *(A.3.4) Coni visuali e l'immagine dell'Umbria*

I coni visuali costituiscono elementi da preservare in quanto veicolo di primaria importanza per la formazione e conservazione "dell'Immagine dell'Umbria", che è fondata su un particolare rapporto tra naturalità e storia.

In sede di adeguamento del PTCP al PUT è stato costruito un repertorio di vedute ricavate da fonti che facevano riferimento a diversi generi: alla letteratura (manualistica di viaggio, guide), alla immagine pittorica (pittura e stampe), alla documentazione fotografica ed infine alla stessa normativa vincolistica specifica.

La ricerca delle vedute storiche, pur non esaustiva, ha permesso di individuare caratteri paesaggistici originari, che hanno subito trasformazioni nel tempo.

Ciò ha portato, fra l'altro, ad individuare per ogni visuale rintracciata il grado di modificazione oggi riscontrabile attraverso quattro diverse situazioni: conservazione, conservazione parziale, trasformazione parziale, trasformazione.

Il PRG dovrà affrontare tale tematismo approfondendo i contenuti generali di cui sopra e seguendo le direttive di cui all'art. 35.

#### *(A.4.1) Unità ambientali ed uso del suolo.*

Il PTCP, relativamente all'assetto paesaggistico del territorio, persegue una finalità volta alla definizione e messa in valore dei tratti distintivi del paesaggio provinciale, come anche delle situazioni specifiche e tipiche, ma in un quadro di coerenza contestualizzato e definito. Per un profilo metodologico corretto si sono definiti i significati dei termini ambiente e paesaggio utilizzati.

Il presente tematismo, costituisce uno strumento per il raffronto delle situazioni di assetto paesaggistico esistenti nel passato rispetto a quella attuale. Non vi sono quindi particolari ricadute nelle politiche territoriali trattandosi fondamentalmente della rappresentazione di dati analitici.

Il PRG dovrà utilizzare tali dati per eseguire le elaborazioni della dinamica delle trasformazioni e dovrà aggiornare le proprie cartografie a seguito delle eventuali modificazioni o cambiamenti della destinazione d'uso del suolo che interessino: il territorio agricolo di pregio, oliveti, vigneti e boschi. Tale considerazione è possibile, oltretutto per la presenza di dati storici nell'uso del suolo, anche in ragione del formato numerico in cui sono stati prodotti, che consente confronti e quantificazioni. In particolare potranno essere utili i confronti operati sulle 112 Unità di paesaggio tra gli usi del suolo attuali e quelli storici; tali confronti sono riportati in specifiche tabelle (vedi Apparati).

#### *(A.4.2) Sistemi paesaggistici ed Unità di Paesaggio.*

L'identificazione delle Unità Ambientali e delle Unità di Paesaggio ha evidenziato una forte differenziazione della struttura del paesaggio provinciale determinata dalle caratteristiche geomorfologiche e da una notevole articolazione delle forme assunte dal paesaggio in ragione della presenza di associazioni vegetali ed usi antropici del territorio che, storicamente, si sono inseriti nella trama ambientale in modo capillare e puntuale. La varietà e la conseguente complessità che ne deriva ha portato alla definizione del livello strutturale dei Sistemi Paesaggistici, cui appartengono le Unità di Paesaggio,

funzionale ad una comprensione dei paesaggi significativi aventi carattere di tipicità su aree vaste quali:

sistema paesaggistico di pianura e di valle;

sistema paesaggistico collinare;

sistema paesaggistico alto - collinare;

sistema paesaggistico montano.

Il PTCP attraverso le 112 Unità di Paesaggio ha costruito il livello minimo di suddivisione del territorio provinciale e realizzato le unità elementari della struttura paesaggistica, rappresentando la sintesi delle caratteristiche ambientali e delle trasformazioni antropiche. La loro aggregazione in sistemi paesaggistici è funzionale ad una loro descrizione in termini più generali, ma capace di indicare gli elementi caratterizzanti e le situazioni di tipicità presenti. Le Unità di Paesaggio si configurano quali suddivisioni territoriali capaci di consentire il passaggio tra la pianificazione d'area vasta e quella comunale.

Il PRG per gli studi paesaggistici e nella definizione delle proprie scelte di uso ed intervento territoriale dovrà avere quale elemento di riferimento le situazioni paesaggistiche definite dalle Unità di Paesaggio. Il passaggio di scala può comportare eventuali maggiori articolazioni, precisazioni o modifiche nella perimetrazione delle Unità di Paesaggio, ciò potrà avvenire nei limiti di una sostanziale coerenza con l'impianto generale proposto dal PTCP.

Il PRG dovrà affrontare tale tematismo approfondendo i contenuti generali di cui sopra e seguendo le direttive di cui agli articoli 26 al 31.

#### *(A.4.3) Caratterizzazione delle Unità di Paesaggio per ambiti comunali*

In fase di aggiornamento del PTCP è stata ampliata l'analisi delle caratteristiche di qualità e/o di degrado ambientale delle singole Unità di Paesaggio facendo riferimento alle parti di queste costituite dai territori comunali.

Pur confermando la unitarietà delle Unità di Paesaggio alla scala territoriale si è costruito un maggior legame tra la dimensione fisica e concettuale dell'Unità di Paesaggio e le politiche comunali che su queste si esplicano fornendo ai comuni un quadro del proprio territorio ricco di dati finora inediti e dando al PRG un ulteriore punto di osservazione e controllo delle trasformazioni territoriali.

Per ogni ambito comunale sono state individuate le presenze di elementi di qualità e gli elementi di criticità attribuendo un punteggio a tutti gli ambiti in funzione delle presenze e delle quantità di elementi di qualità o di criticità presenti.

La caratterizzazione di ogni Unità di Paesaggio è avvenuta in relazione alla preponderanza di elementi di qualità o di criticità, in considerazione del fatto che non vi sarà mai una Unità di Paesaggio in cui sono presenti solo elementi di qualità o di criticità, ma vi è normalmente una loro compresenza e quindi il valore o la posizione ad essa attribuita è il risultato di un bilancio positivo o negativo.

In questo modo ogni Unità di Paesaggio apparterrà rispettivamente ad uno dei seguenti cinque livelli: massimo grado di qualità, qualità, né qualità né criticità, criticità, massimo grado di criticità.

Le Unità di Paesaggio corrispondenti al livello della massima qualità e della qualità sono state intersecate con le aree di trasformazione al fine di individuare quelle zone positive che dovranno essere maggiormente salvaguardate perché aree di alto valore paesaggistico ricadenti in zone potenzialmente a rischio di non conservazione.

Analogamente le Unità di Paesaggio corrispondenti al livello di degrado e di massimo degrado sono state intersecate con le aree di trasformazione.

In questo modo si sono definiti ambiti comunali delle Unità di Paesaggio su cui concentrare "l'attenzione comunale" in sede di formazione del PRG, come riportati nella scheda corrispondente.

#### *(A.5.1.) Aree soggette a vincoli sovraordinati*

Il PRG per le aree soggette ai vincoli del D. Lgs. 490/99 (aree boscate, siti archeologici, parchi nazionali e regionali, usi civici, ambiti delle zone montane, ambiti lacustri e fluviali), che costituiscono il Piano Paesaggistico e Ambientale ai sensi delle LL.RR. 28/95 e 31/97 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà riferirsi agli articoli che

hanno valore prescrittivo per il PRG, per la pianificazione attuativa e per ogni intervento di trasformazione urbanistico-ambientale ed edilizia.

- 1) Il PRG per le aree boscate dovrà considerare queste come ecosistemi complessi e cioè come formazione vegetale che comprende oltre agli alberi di una o più specie gli arbusti, le piante erbacee, le crittogame, le foglie morte e gli altri detriti vegetali, vanno assimilati al bosco le aree prive di copertura arborea o arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi nonché le radure e le superfici di estensione non inferiore ai 2000 mq che interrompono la continuità del bosco nonché i fondi gravati dall'obbligo del rimboschimento.

Nelle aree boscate potranno essere consentiti esclusivamente gli interventi che non comportano l'alterazione permanente dello stato dei luoghi e modifiche dell'assetto idrogeologico nonché il taglio colturale regolamentato, la forestazione, le opere di bonifica, le opere di antincendio e di conservazione dei presidi, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. La realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico potrà essere consentita dimostrando l'impossibilità di soluzioni alternative.

Costituisce trasformazione del bosco ogni altra destinazione del suolo, e ogni intervento che comporti la eliminazione della vegetazione esistente finalizzata all'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.

- 2) Il PRG per gli ambiti fluviali potrà meglio specificare la territorializzazione delle aree da sottoporre alla relativa disciplina.
- 3) Il PRG per le aree su cui grava il vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23), oltre a quanto già detto al punto A.1.3, dovrà prevedere che le trasformazioni ammesse non producano dissesti o distruggano gli equilibri raggiunti e consolidati modificando le pendenze sia con l'uso, sia con la non oculata regimazione delle acque meteoriche o di falda. Le trasformazioni dovranno essere subordinate a forme di controllo preventivo che garantiscano la conservazione o se possibile, il miglioramento dell'equilibrio idrogeologico. La presenza del vincolo comporta la necessità di una specifica autorizzazione per tutte le opere edilizie che presuppongono movimenti di terra. La necessità di tale autorizzazione riguarda anche gli interventi di trasformazione colturale agraria che comportano modifiche nell'assetto morfologico dell'area o intervengono in profondità su quei terreni. L'autorizzazione è rilasciata dalla Comunità Montana competente. Dovrà inoltre essere prevista, nelle aree extraurbane, l'obbligatorietà, a carico dei proprietari, della manutenzione dei canali di raccolta delle acque superficiali e dei fossi localizzati nelle fasce di rispetto della viabilità.
- 4) il PRG per le aree soggette a vincolo sismico dovrà subordinare le previsioni di trasformazione a indagini di microzonizzazione sismica come previsto dal PUT (art. 50), e specificato nella delibera G. R. n. 226 del 14 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 5) il PRG per le aree in frana di cui all'art. 2 L. R. 64/74 e per quelle individuate dall'Autorità di Bacino con Delibera 85/97 dovrà, per le trasformazioni edilizie ed urbanistiche ammesse attenersi alle disposizioni previste dalla normativa regionale.
- 6) il PRG delimita le aree soggette a vincolo minerario e di sfruttamento dei giacimenti di acque minerali e termali (R. D. 1443/27 e D. P. R. 620/55); nelle aree ove la coltivazione mineraria avviene a cielo aperto il PRG dovrà prevedere forme cautelari di mimetizzazione e regolamentare gli eventuali impianti di prima lavorazione.
- 7) il PRG delimita le aree soggette a servitù e vincoli militari (legge 898/76 e 104/90). Il PRG dovrà affrontare tale tematismo approfondendo i contenuti generali di cui sopra e applicando le prescrizioni di cui agli artt. 38 e 39.

#### *(A.6.1.) Struttura delle reti idropotabili pubbliche*

Al fine della tutela della quantità e qualità della risorsa idrica, anche nel rispetto degli obiettivi del D. Lgs. 152/99 il PTCP riafferma la grande importanza del tema delle reti idriche nella pianificazione urbanistica:

- 1) il PRG dovrà approfondire la conoscenza delle reti e valutare la loro capacità di sopperire al fabbisogno insediativo; tale fabbisogno deve essere elemento primario

nella definizione delle scelte di piano in merito al sistema insediativo;

- 2) Il PRG dovrà, sulla base di censimenti delle linee ed impianti, costruire un bilancio della risorsa in ambito comunale e per i singoli ambiti insediativi.

#### *(A.6.2.) Struttura del collettamento fognario e della depurazione dei reflui*

Il PTCP attribuisce grande importanza al tema degli scarichi, e condivide gli obiettivi di qualità di cui al D. Lgs. 152/99 artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 38. A tal fine:

- 1) gli agglomerati di cui all'art. 27 del D. Lgs. 152/99 devono essere provvisti di rete fognaria;
- 2) tutti gli scarichi dovranno essere disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque essere rispettati i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5 del D. Lgs.;
- 3) è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione per i casi previsti all'art. 27, comma 4, e dall'art. 29 comma 1 del D. Lgs.;
- 4) è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo;
- 5) gli scarichi in acque superficiali di acque reflue industriali e di acque reflue urbane devono seguire la disciplina indicata all'art. 31 del D. Lgs.;
- 6) l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque di vegetazione dei frantoi oleari deve essere effettuata secondo quanto disposto dall'art. 38 del D. Lgs. 152/99 e nel rispetto della normativa regionale;
- 7) per agglomerati con popolazione equivalente inferiore a 2000 ab. eq., così come previsto dall'art. 5 D. Lgs. 152/99, potranno essere utilizzati i seguenti sistemi di smaltimento delle acque reflue:
  - per agglomerati con numero di abitanti equivalente compreso fra i 50 e i 2.000: lagunaggio, fitodepurazione, filtri percolanti o impianti ad ossidazione totale, ecc...;
  - per agglomerati con numero di abitanti equivalente minori di 50: fosse asettiche tipo Himoff collegati a sistemi di sub-irrigazione, ecc....

Il PRG dovrà approfondire la conoscenza delle reti di smaltimento dei reflui e degli impianti di depurazione, valutare la loro capacità di sopperire al fabbisogno insediativo; tale fabbisogno deve essere un elemento primario nella definizione delle scelte di piano in merito al sistema insediativo.

Il PRG dovrà, sulla base di censimenti delle linee ed impianti, costruire un bilancio degli smaltimenti e della depurazione sia in ambito comunale e che per i singoli ambiti insediativi.

#### *(A.6.3.) Localizzazioni produttive inquinanti*

Il PRG censisce gli elementi puntuali e territoriali che agiscono negativamente sul territorio comunale e valuta il degrado ambientale ed il livello di inquinamento paesaggistico e/o ecologico prodotto; detta norme specifiche, individua forme di controllo, di compensazione e quanto altro risulti adeguato e pertinente alla minimizzazione dell'azione di degrado ovvero al suo azzeramento.

Il PRG dovrà assoggettare a VIA tutti i progetti ricompresi negli allegati A e B del D.P.R. 12.04.1996.

Il PRG dovrà affrontare tale tematismo approfondendo i contenuti generali di cui sopra e seguendo le direttive di cui all'art. 18.

#### *(A.6.4.) Quadro della raccolta e del trattamento dei rifiuti solidi urbani*

Il tema dello smaltimento e del trattamento dei rifiuti solidi urbani muove numerose questioni che hanno significative ricadute territoriali. Tuttavia il loro sviluppo attiene principalmente alle politiche settoriali della gestione piuttosto che alla identificazione dei caratteri strutturali del territorio, se non per una verifica, a priori e preliminare, delle compatibilità delle funzioni che si intendono insediare con i caratteri identificativi dei luoghi e che coinvolgono la pianificazione urbanistica dei Comuni con l'assegnazione ad alcune aree di ruoli essenziali per il funzionamento del sistema.

In attesa di una ridefinizione alla scala regionale del processo di raccolta e smaltimento dei rifiuti si richiamano i seguenti obiettivi:

- 1) la necessità di uno sviluppo diffuso della raccolta differenziata nel rispetto di quanto

- previsto dalla normativa regionale;
- 2) l'opportunità di attivare eventuali stazioni di trasferimento per la concentrazione del prodotto prima del suo conferimento all'impianto di selezione, riciclaggio e termovalorizzazione;
  - 3) in attesa di una definizione normativa regionale ogni PRG dovrà:
    - verificare le previsioni delle localizzazioni delle discariche controllate attive ed il loro stato di attuazione, la loro compatibilità urbanistica, ambientale e paesaggistica, stabilire la loro riconferma e le condizioni necessarie per garantire le compatibilità;
    - individuare siti adeguati e compatibili con i caratteri urbanistici, ambientali e paesaggistici, anche con rapporti di copianificazione con i Comuni limitrofi, dove integrare le discariche controllate con centri di trattamento (selezione, riciclaggio e compostaggio);
    - individuare siti adeguati e compatibili con i caratteri urbanistici, ambientali e paesaggistici, anche con rapporti di copianificazione con i Comuni limitrofi, dove realizzare centri di rottamazione.

Nelle aree a bassa densità di popolazione, in particolare quelle del policentrismo diffuso e della rarefazione, si pone il problema di una gestione che superi la dimensione settoriale locale e passi ad una organizzazione di scala territoriale che innovi la raccolta e lo smaltimento.

#### *(A.7.1) Ambiti della tutela paesaggistica - Indirizzi normativi per i sistemi paesaggistici*

La individuazione delle Unità ambientali, ha condotto alla determinazione delle Unità di paesaggio ed attraverso una lettura delle trasformazioni che nel tempo sono intervenute (uso del suolo storico, uso del suolo attuale) all'appartenenza delle Unità di paesaggio alle categorie della evoluzione, trasformazione e conservazione. Tali situazioni, ricondotte al livello strutturale determinato dai sistemi paesaggistici (A.4.2), hanno consentito di definire la disciplina delle trasformazioni articolata nelle categorie normative della qualificazione, controllo e valorizzazione predisposti per ciascuno dei quattro sistemi paesaggistici considerati.

Ulteriori elaborazioni sia matematiche (percentuali di incidenza degli usi del suolo) che cartografiche (permanenza di aree aventi lo stesso uso del suolo nei due periodi esaminati) hanno consentito di pervenire alla definizione degli ambiti di invarianza del paesaggio, di quelli della trasformazione e di quelli che presentano caratteri intermedi. Queste tre situazioni sono state definite in:

- 1) aree della trasformazione paesaggistica; appartengono a questa tipologia le unità di paesaggio che hanno subito trasformazioni strutturali radicali e che non presentano più i tratti e gli usi della situazione storica. Sono in sostanza tutte quelle aree che, dal dopo guerra ad oggi, sono state oggetto del processo di modernizzazione della campagna e del territorio ed in cui le tracce dell'assetto storico del paesaggio sono state cancellate.  
Per tali aree la normativa è volta alla loro riambientazione che reintroduca elementi di qualità sia nella loro immagine che nella loro condizione ecologica. Tali aree rientrano nella disciplina della qualificazione;
- 2) aree della conservazione paesaggistica; appartengono a questa tipologia le unità di paesaggio in cui permangono i segni e gli usi storici del territorio. Rappresentano le situazioni della continuità, ove cioè le trasformazioni intervenute nel tempo non hanno agito in modo strutturale.  
Per tali aree la normativa è volta alla valorizzazione delle sistemazioni tipiche e per una salvaguardia attiva dei siti e delle strutture paesaggistiche presenti. Tali aree rientrano nella disciplina della valorizzazione;
- 3) aree della evoluzione paesaggistica; appartengono a questa tipologia le unità di paesaggio i cui tratti caratteristici sono stati relativamente trasformati così da attuare un passaggio caratterizzato dalle forme storiche e da quelle attuali in modo graduale e continuo. Rappresentano situazioni di evoluzione delle forme paesaggistiche tradizionali a quelle attuali e sono contraddistinte dalla persistenza di alcuni segni e di alcuni usi che per quantità e qualità non costituiscono più dominanti paesaggistiche.

Per tali aree la normativa è volta alla individuazione degli elementi di valore e alle salvaguardia delle preesistenze al fine di una loro conservazione e/o reinterpretazione nelle future trasformazioni. Tali aree rientrano nella disciplina del controllo.

Il PRG dovrà affrontare tale tematismo approfondendo i contenuti generali di cui sopra e seguendo le direttive di cui al titolo IV "Direttive per la pianificazione paesaggistica". Sono stati inoltre identificati degli ambiti per i quali si specificano indicazioni di salvaguardia e vengono previste azioni di valorizzazione; ambiti che vengono descritti e regolati al capo IV "Beni di interesse storico, vedute e coni visuali". Per quanto riguarda le indicazioni normative concernenti più precise norme di salvaguardia e tutela (vincoli), queste sono state trattate al capo V "Prescrizioni del PTCP", ove vengono normati i beni tutelati dal D. Lgs. 490/99.

#### *(A.7.2) Sintesi della matrice paesaggistico-ambientale*

Si è voluto con la Sintesi della matrice paesaggistico-ambientale riassumere agli aspetti ambientali e paesaggistici che il PTCP, quale piano strutturale e di coordinamento basato sul principio di sussidiarietà, definisce come complesso organico articolato sul territorio, che dovrà guidare la formazione del PRG, e che consenta di valorizzare le peculiarità delle varie realtà e di controllare l'evolversi dei processi in atto e di quelli programmabili.

Il PTCP quale piano paesaggistico (L.R. 28/95), nel rispetto dei vincoli di cui al D. Lgs. 490/99, introduce vincoli "intelligenti" attraverso i quali si hanno le condizioni per valutare e verificare le possibili trasformazioni in ambiti di significativo interesse. In altri termini esso definisce i valori e le situazioni peculiari che, non solo non devono essere deteriorati, ma che, al contrario, devono essere esaltati dalle possibili trasformazioni che il piano stesso ammette.

Gli elementi di analisi del territorio sotto il profilo ecologico-naturalistico-ambientale, come elementi di rilevanza provinciale e tali da avere un riscontro effettivo alla scala dell'area vasta, e quindi con ricaduta sulla pianificazione territoriale comunale, sono:

- 1) situazioni critiche per il rischio geomorfologico, idrogeologico, sismico, idraulico e vulnerabilità degli acquiferi;
- 2) gli ambiti di interesse naturalistico, nelle varie articolazioni, che rappresentano di fatto i grandi serbatoi di naturalità nel territorio provinciale, vale a dire quelle aree in cui in maniera più forte si esprimono la capacità di riproduzione del ricco patrimonio faunistico-vegetazionale della provincia e, insieme ad essi, la rete idrografica provinciale che costituisce il sistema dei corridoi ecologici che lega e relaziona tali aree;
- 3) i centri storici, gli insediamenti storici puntuali, le vedute o coni visuali, le aree archeologiche, la viabilità storica, ;
- 4) le aree assoggettate ai vincoli sovraordinati;
- 5) la struttura delle reti idropotabili, fognarie e dello smaltimento dei rifiuti;
- 6) Il sistema paesaggistico e la sua tutela.

Gli elementi di cui sopra trovano riscontro e specificazione nei seguenti elaborati:

- A.1.3 Sensibilità al rischio idrogeologico, geomorfologico e sismico
- A.1.4 Sensibilità al rischio di inquinamento e vulnerabilità degli acquiferi
- A.2.1 Ambiti delle risorse naturalistico-ambientali e faunistiche.
- A.2.1.2 Direttive per la tutela delle aree e dei siti di interesse naturalistico
- A.2.1.3. Elementi significativi per la biopermeabilità nelle zone critiche di adiacenza tra le insulae
- A.3.1 Nuclei storici ed emergenze puntuali storico-architettoniche
- A.3.2 Aree e siti archeologici (Carta del tema archeologico)
- A.3.3 Infrastrutturazione viaria storica
- A.4.2 Sistemi paesaggistici ed Unità di Paesaggio
- A.5.1 Aree soggette a vincoli sovraordinati
- A.6.1 Struttura delle reti idropotabili pubbliche
- A.6.2 Struttura del collettamento fognario e della depurazione dei reflui
- A.6.3 Localizzazioni produttive inquinanti
- A.6.4 Quadro della raccolta e del trattamento dei rifiuti solidi urbani

## **SISTEMA INFRASTRUTTURALE INSEDIATIVO**

### *(1.1.3) La proposta di rete provinciale*

Il sistema infrastrutturale viario principale dell'Umbria è costituito dalla E 45 che attraversa l'intera regione da nord a sud e dalle SS. 75 e 75 bis che attraversano la regione in senso trasversale est-ovest incrociandosi con la E 45 nell'area di Collestrada.

Questo sistema ha prodotto tre situazioni:

- 1) convergenza di tutti i traffici nazionali e locali su queste due arterie con conseguente congestione, specie nell'area di incrocio;
- 2) la concentrazione delle attività produttive nell'area circostante l'incrocio (Bastia, Perugia, Corciano) con propaggini verso sud (Deruta, Todi) e verso nord (Città di Castello) che risente dell'influenza dell'area toscana;
- 3) la marginalizzazione di gran parte dei territori con conseguente impoverimento.  
Il PTCP avanza l'ipotesi di rimuovere questa situazione prevedendo il superamento del sistema ad incrocio delle due arterie, sostituendolo con una maglia viaria che riconnette a sistema le varie aree della provincia, che ridistribuisce i traffici, che facilita le relazioni interne e quelle esterne ricollocando la provincia nel sistema nazionale, eliminando la sua marginalità.

Tale maglia è composta da due direttrici longitudinali pressoché parallele: la E 45 e la Flaminia; da tre trasversali che collegano le due direttrici longitudinali e che sono: la SS.219 Pian d'Assino (Osteria del Gatto-Montecorona), la SS. 75 (Foligno-Perugia), la Tre Valli (Spoleto-Acquasparta); da due collegamenti trasversali con l'A1: la prevista E 78 a nord e la 75 bis al centro.

Il PRG dovrà riferirsi, per il sistema infrastrutturale viario principale, allo schema strutturale sopra descritto.

Il PRG di ogni Comune interessato dal sistema viario di cui sopra, sia esso realizzato che in previsione, dovrà, nel definire la rete di interesse comunale, tenere conto del volume di traffico di attraversamento e locale che interessa il sistema principale. In particolare dovrà:

- 1) prevedere infrastrutture appropriate per una limitazione della promiscuità dei traffici favorendo quelli di attraversamento e dirottando quelli locali su percorsi complanari e/o alternativi;
- 2) eliminare gli accessi diretti ai sistemi insediativi dalla rete principale;
- 3) valutare la localizzazione e funzionalità degli svincoli prevedendo eventuali sistemazioni o soluzioni;
- 4) prevedere aree di sosta e parcheggio in prossimità degli svincoli più importanti;
- 5) evitare, specie nei comuni appartenenti alla classe della concentrazione, ulteriori sviluppi insediativi lungo le direttrici principali senza aver contestualmente valutato e appropriatamente previsto soluzioni che evitino congestioni e promiscuità di traffico.

Il PRG di ogni Comune interessato dall'incrocio della E45 – S.S. 75 e S.S. 75 bis (Collestrada - Ponte San Giovanni) dovrà affrontare il problema con la consapevolezza che l'intera area necessita di approfondimenti, valutazioni e revisioni sia per quanto concerne il sistema infrastrutturale viario che quello insediativo. In particolare, anche attraverso il processo di copianificazione, dovrà:

- 1) evitare ulteriori sviluppi insediativi;
- 2) rivedere il sistema degli svincoli riconsiderando gli accessi e le uscite;
- 3) eliminare gli attuali incroci dei flussi di traffico;
- 4) separare il traffico di attraversamento da quello locale, di carattere urbano, dell'area, tenendo conto anche di quanto trattato nel paragrafo 1.1.2 "il nodo di Perugia" dell'Atlante 3.

Il PRG di ogni Comune interessato dal tratto della S.S. 75 bis da Ponte San Giovanni a Corciano, dovrà prevedere un sistema di infrastrutture urbane capace di facilitare il deflusso di traffico in uscita evitando il formarsi di code di auto che invadano le rampe di svincolo e la stessa S.S. 75 bis.

Il PTCP ha definito nell'elaborato I.1.3, e nel rispetto della D.G.P. 293/99, la rete di

interesse provinciale che assicura la continuità e complementarietà con quella di interesse regionale (comma 1 art. 33 PUT).

Il PRG dovrà affrontare tale tematismo approfondendo i contenuti generali di cui sopra e seguendo le direttive di cui all'art. 16.

### *(1.2.2) Proposta di ripartizione modale per un sistema integrato della mobilità*

Obiettivo del PTCP è la progressiva riduzione della mobilità privata a favore di quella collettiva e pubblica sia per le ragioni proprie della mobilità, sia per ridurre i livelli di inquinamento atmosferici e acustici .

Per raggiungere questo obiettivo è indispensabile che il vettore privato e quello collettivo siano concorrenziali sul piano dei costi , dei tempi di percorrenza, del comfort, della frequenza e delle relazioni.

Notevole importanza assumono una serie di azioni delle amministrazioni comunali in particolare delle città più grandi e di quelle a forte domanda turistica.

Il PRG dovrà approfondire, valutare la realtà locale e definire previsioni e norme che facilitino il conseguimento di tale obiettivo in particolare:

- 1) per la mobilità dovrà:
  - a) espandere la rete del trasporto pubblico locale prevedendo le infrastrutture a tal fine necessarie;
  - b) prevedere terminal bus per i servizi extraurbani e turistici ove questi interscambino con i servizi urbani;
  - c) prevedere piste ciclabili;
  - d) definire i criteri per la chiusura al traffico delle parti più significative e pregiate della città, con salvaguardia dei residenti e delle attività produttive;
  - e) definire i criteri per la redazione dei piani per la mobilità.
- 2) per la sosta dovrà:
  - a) prevedere adeguate aree di parcheggio sia in prossimità delle aree a traffico limitato che nell'intero comune;
  - b) sostituire i parcheggi liberi con parcheggi a pagamento nelle aree urbane principali ed in quelle pregiate;
  - c) prevedere una tariffazione "piramidale" dei parcheggi principali;
  - d) prevedere parcheggi adeguatamente dimensionati, a basso costo, in corrispondenza dei terminal bus, delle stazioni e fermate ferroviarie.
- 3) per il tempo di percorrenza dovrà:
  - a) prevedere, anche attraverso un processo di copianificazione con i vari soggetti interessati, interventi infrastrutturali nuovi e/o di ammodernamento che consentano:
    - per il trasporto pubblico su ferro di:
      - velocizzare la rete ferroviaria raggiungendo velocità commerciali tra i 70 e 120 Km/h;
      - migliorare la funzionalità e l'accoglienza delle stazioni ferroviaria;
      - facilitare l'accesso alle stazioni e fermate;
    - per il trasporto pubblico su gomma:
      - velocizzare e rendere sicura la rete stradale affinché i mezzi pubblici possano raggiungere una velocità commerciali tra i 45 e 80 Km/h specialmente dove la gomma è l'unico vettore pubblico possibile, la ferrovia non costituisce un trasporto alternativo all'auto, l'intensità del traffico con il mezzo privato risulta elevato ovvero pericoloso;
      - localizzare e qualificare i punti più significativi di salita e discesa.

Per gli approfondimenti specifici vedi "Atlante della mobilità".

La Provincia, con forme di copianificazione con i Comuni, nel rispetto dei valori paesaggistici ambientali, definisce le aviosuperfici di interesse locale; a tal fine il PRG dovrà dettare la normativa che disciplina servitù e vincoli incidenti sulle aree circostanti tali da garantire la sicurezza e ridurre l'inquinamento nel rispetto delle normative vigenti.



*(1.3.1) Impianti e reti tecnologiche ed energetiche, inquinamento elettromagnetico, luminoso ed acustico*

La problematica delle reti tecnologiche ed energetiche sta sempre più acquistando rilevanza nella pianificazione urbanistica sia per ragioni paesaggistiche (produzione, installazione, trasporto, diffusione), ambientali (inquinamento elettromagnetico, luminoso ed acustico), territoriali (accresciuta domanda di energia e di ramificazione delle reti).

Il PRG dovrà:

- 1) per quanto concerne la produzione, installazione, trasporto, diffusione:
  - a) rilevare e riportare negli elaborati di piano non solo le reti principali, ma anche quelle più significative di carattere locale;
  - b) prevedere l'eventuale riattivazione di piccoli e piccolissimi impianti idroelettrici dismessi, ovvero prevedere aree che, per ragioni ambientali, paesaggistiche e di raggiungibilità, consentano la realizzazione di impianti di produzione di energia alternativa, definire le aree ambientali - paesaggistiche sensibili da escludere;
  - c) verificare, valutare e dettare la normativa che disciplina, in relazione alle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e urbanistiche, l'ubicazione di antenne di trasmissione ed i percorsi delle linee elettriche e telefoniche; definire le aree ambientali e paesistiche sensibili da escludere;
  - d) prevedere l'estensione, in zone ancora non adeguatamente servite, delle reti elettriche, gas, telefono.
- 2) Per quanto concerne l'inquinamento elettromagnetico:
  - a) individuare e perimetrare, le "aree sensibili", in riferimento a zone ad alta densità abitativa, nonché alle aree caratterizzate dalla presenza di strutture di tipo assistenziale, sanitario, educativo, ricreativo e sportivo, all'interno delle quali:
    - devono essere rispettati gli obiettivi di qualità di cui all'art. 3 comma 1 lettera d) punto 2 della L. n. 36/2001;
    - prevedere modifiche, adeguamenti o delocalizzazione di elettrodotti con tensione nominale superiore a 20 kV e di impianti radioelettrici siano essi già esistenti o di nuova realizzazione, al fine di garantire la massima tutela ambientale dell'area stessa;
  - b) individuare i beni culturali e ambientali nei quali l'installazione degli impianti che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici è preclusa;
  - c) individuare i siti che per ragioni ambientali - paesaggistiche consentono l'installazione di impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione, tenuto conto dei relativi piani di rete e programmi di sviluppo, fatte salve le competenze dello Stato e delle Autorità indipendenti.
- 3) Per quanto concerne l'inquinamento luminoso:
  - a) vietare l'installazione di fonti luminose ad alta capacità dirette esclusivamente verso l'alto finalizzate alla sola localizzazione del punto di emissione. Quelle esistenti sono disinstallate secondo modalità e termini previsti dalla Giunta Regionale (art. 52 L. R. 27/2000);
  - b) dettare criteri per la progettazione e realizzazione di impianti di illuminazione pubblica e per la luce decorativa degli edifici monumentali; per la realizzazione degli impianti di illuminazione esterna;
  - c) definire le zone sensibili di protezione dall'illuminazione.
- 4) Per quanto concerne l'inquinamento acustico:

in base alla legge 26 ottobre 1995 n. 447 e in attesa di apposita legge regionale, il PRG dovrà:

  - a) classificare il territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso ed indicando aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, mobile, all'aperto, stabilendo il divieto di contatto diretto di aree anche appartenenti a Comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente. Qualora nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, dovranno essere previsti piani di risanamento acustico;

- b) coordinare gli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi del punto precedente;
  - c) prevedere piani di risanamento acustico nel caso di superamento dei valori di attenzione;
  - d) prevedere la documentazione di previsione di impatto acustico per il rilascio sia di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, che di provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché la licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
  - e) definire criteri per la tutela dall'inquinamento acustico e per le funzioni di controllo.
- I Comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico - ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi di detta legge. Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della L. 12 giugno 1990 n. 146.
- Il PRG dovrà affrontare tale tematismo approfondendo i contenuti generali di cui sopra e seguendo le direttive di cui all'art. 28.

#### *(1.4.1) Quadro della pianificazione urbanistica comunale*

Gli Indirizzi e le direttive per la pianificazione urbanistica comunale sono desunti dallo stato attuale della pianificazione comunale elaborato a partire dall'analisi dei PRG, dalla valutazione dei Bilanci Urbanistici Comunali, dalla comparazione delle Norme tecniche di attuazione, al fine di dare avvio ad un coordinamento degli aspetti di interesse sovracomunale.

Da tale quadro emerge l'esigenza di una valutazione approfondita ed un ripensamento di tutto il sistema insediativo.

Le scelte a tal fine non possono più essere incentrate su di un "dimensionamento" dei piani, basato su previsione insediative riferite a parametri di crescita demografica o il fabbisogno di edilizia residenziale. Ciò che oggi occorre privilegiare è la qualità delle previsioni.

Il PTCP ha un duplice obiettivo: da un lato la riqualificazione e il rinnovo, cioè il miglioramento delle condizioni di efficienza e di accessibilità degli insediamenti, garantendo il soddisfacimento dei fabbisogni sociali ancora presenti (fabbisogni che peraltro già si stanno riducendo, sia in termini di abitazioni che in termini di servizi), e dall'altro la necessità di affrontare il recupero e il riuso del patrimonio edilizio degli insediamenti urbani, in generale e di quelli storici in particolare.

I seguenti Indirizzi rappresentano un significativo contributo in tal senso. Essi si articolano in:

##### 1) classi di Comuni.

In relazione ai processi di sviluppo connessi a fenomeni sociali, economici, produttivi e di sviluppo del sistema urbanistico ed infrastrutturale i Comuni della provincia sono stati suddivisi in tre classi: "concentrazione" (caratterizzata da un processo di consolidamento della propria popolazione con una crescita di tipo urbano, popolazione diffusa in percentuale più alta che nel resto della provincia, incrementi sostanziosi di densità abitativa di carattere urbano), "diffusione policentrica" (caratterizzata da modesti fenomeni di polarizzazione, da forte presenza di fenomeni reticolari gerarchici e complementari, presenza di un contesto insediativo policentrico), "rarefazione" (caratterizzata da aree montane o alto collinari interne o geograficamente marginali, con centri urbani anche di notevole interesse storico, ma funzionalmente isolati, popolazione per lo più anziana). A secondo dell'appartenenza a ciascuna classe il PTCP differenzia alcuni indirizzi e direttive, a cui il PRG dovrà rifarsi.

##### 2) Riconversione delle previsioni in atto.

Il generalizzato sovradimensionamento che i PRG presentano richiede la riconsiderazione e la riconversione delle previsioni in atto. La parte sovradimensionata dei piani non dovrà necessariamente essere "tagliata", ma dovrà interessare in prevalenza le aree già destinate alla trasformazione, rivedendo e ridefinendo i parametri in modo da agire in favore della qualità. I "tagli" dovranno

riguardare le aree interessate dal sistema dei vincoli atemporali e non indennizzabili nonché, di norma, le aree interessate da dissesti con frane attive.

Il dimensionamento del PRG in termini superficiali, calcolato in relazione alle superfici delle aree classificate dal Piano in vigore (zone A) B) C) D) F) di cui al D.I. 1444/68 con esclusione dei parchi urbani), ai fini del contenimento del consumo di suolo, dovrà tener conto della parte residua e prevedere un ampliamento che non superi il 10% della parte attuata del Piano in vigore, ritenendo che una parte inattuata pari a circa il 35% può essere considerata fisiologica; al di sopra di tale valore e fino al 45% di inattuato è ammesso un incremento di una quota pari all'1% della superficie attuata in corrispondenza ad ogni punto percentuale che eccede il 55% della previsione complessiva, per parti inattuate superiori al 45% non dovranno essere previsti ampliamenti delle superfici già classificate.

A fini esemplificativi si riportano la formula di calcolo e la relativa tabella

<b>ATTUATO % rispetto alla sup.tot. strumento urb. vigente</b>	<b>RESIDUO % rispetto alla sup.tot. strumento urb. vigente</b>	<b>INCREMENTO % rispetto alla sup.tot. strumento urb. vigente</b>	<b>SUPERFICIE TOTALE URBANIZZABILE NUOVO PIANO % rispetto alla sup.tot. strumento urb. vigente</b>
100	0	10,0	110
99	1	9,9	110
98	2	9,8	110
97	3	9,7	110
96	4	9,6	110
95	5	9,5	110
94	6	9,4	109
93	7	9,3	109
92	8	9,2	109
91	9	9,1	109
90	10	9,0	109
89	11	8,9	109
88	12	8,8	109
87	13	8,7	109
86	14	8,6	109
85	15	8,5	109
84	16	8,4	108
83	17	8,3	108
82	18	8,2	108
81	19	8,1	108
80	20	8,0	108
79	21	7,9	108
78	22	7,8	108
77	23	7,7	108
76	24	7,6	108
75	25	7,5	108
74	26	7,4	107
73	27	7,3	107
72	28	7,2	107
71	29	7,1	107
70	30	7,0	107
69	31	6,9	107
68	32	6,8	107
67	33	6,7	107
66	34	6,6	107

65	35	6,5	107
64	36	5,8	106
63	37	5,0	105
62	38	4,3	104
61	39	3,7	104
60	40	3,0	103
59	41	2,4	102
58	42	1,7	102
57	43	1,1	101
56	44	0,6	101
55 - 0	45	0,0	100

**SUPERFICIE TOT. URBANIZZABILE NUOVO PIANO = ATTUATO + RESIDUO + N% di Attuato**

dove:

- 1)  $N = 10$  se la percentuale del residuo è minore del 35% del tot. dello strum.urb.vigente
- 2)  $N = 10 - ( \% \text{ del residuo rispetto al tot.strum.urb.vigente} - 35)$   
se la percentuale del residuo è compresa tra il 35% e il 45% del tot. dello strum.urb.vigente
- 3)  $N = 0$  se la percentuale del residuo è maggiore del 45% del tot. dello strum.urb.vigente

3) Dimensionamento prevalentemente residenziale.

Il PRG dovrà superare il concetto di fabbisogno residenziale pensando all'integrazione della residenza con le attività con essa compatibili e rivedendo in tal senso la formazione del Piano. Il fabbisogno residenziale era infatti un concetto importante nella fase della espansione urbana, una fase ormai conclusa anche in Umbria dove, il patrimonio abitativo è quasi arrivato ad una media di due stanze per abitante ed un volume abitativo medio di oltre 200 mc ad abitante (provincia di Perugia). Sembra utile introdurre il parametro alloggio (oggetto di mercato)/famiglia (soggetto di consumo) che aiuta ad interpretare le trasformazioni sociali in atto caratterizzate da una situazione di mercato che tende in prevalenza al "riposizionamento", cioè al passaggio da una vecchia abitazione ad una nuova di migliore qualità e/o alla seconda casa.

Le problematiche vanno quindi affrontate superando il rapporto dimensionamento - fabbisogno introducendo parametri che rispondono al mercato in termini di domanda privata solvibile e di offerta pubblica presumibile. Le nuove quantità, derivanti da tali parametri, vanno valutate, rapportate e giustificate con l'obiettivo primario della riqualificazione urbana. In termini volumetrici dovrà essere del 10% del patrimonio edilizio esistente per i Comuni che rientrano nella classe della concentrazione, il 20% per quelli appartenenti alla classe della diffusione policentrica e del 30% per quelli della classe della rarefazione. Per patrimonio edilizio esistente si intende tutta l'edificazione (zone omogenee A) B) C) D.I. 1444/68) esistente alla data di adozione del PRG. Per le zone omogenee B), tenuto conto che non tutto il territorio edificabile sarà immesso sul mercato, si può considerare completa quella zona che ha raggiunto l'80% della previsione di Piano.

4) Dimensionamento prevalentemente produttivo.

Visto l'elevato numero e dimensioni delle aree produttive, il PTCP ritiene necessario, per il dimensionamento di queste, che il PRG tenga conto delle previsioni localizzative residue, senza incrementare le stesse fino al loro esaurimento. Il PTCP definisce una quota massima di crescita a livello provinciale da assegnare ai Comuni. L'utilizzo della quota di crescita avverrà tenendo conto delle reali dinamiche di sviluppo, privilegiando le localizzazioni intercomunali.

5) Standard urbanistici.

Nella dotazione di aree pubbliche non si riscontrano particolari carenze quantitative.

Il PRG dovrà affrontare la questione con approccio totalmente diverso e limitato al solo parametro quantitativo, ma introducendo elementi di novità qualitativa riferiti al servizio in sé, alla popolazione residente ed a quella utente, con particolare riferimento ai soggetti deboli (emarginati, handicappati, anziani e bambini, tenendo conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 20 maggio 1999.

6) Impedire le saldature tra Comuni.

L'espansione insediativa lungo i principali assi territoriali della provincia, e specialmente nelle aree dei Comuni della classe della concentrazione, mostra una pericolosa tendenza al verificarsi di saldature lineari tra gli insediamenti. Il PRG dovrà impedire tale tendenza al fine di salvaguardare l'identità fisica e morfologica dei tessuti urbani; mantenere gli elementi naturali di collegamento tra diversi sistemi ambientali indispensabili per la conservazione dell'ambiente fisico; salvaguardare le visuali dei centri e dei panorami.

7) Parametri ecologici e urbanistici.

Il PRG dovrà introdurre alcuni nuovi parametri:

a) "indice di permeabilità dei suoli urbani" (Ip), cioè il rapporto tra la superficie permeabile (superficie che consente alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera) e la superficie resa impermeabile da pavimentazioni o manufatti. Il valore dell'indice deve essere tale da garantire sia le migliori condizioni di equilibrio tra le due risorse suolo e acqua, sia, soprattutto, la loro "rigenerazione".

Tale parametro rappresenta un elemento decisivo di integrazione tra urbanistica e ambiente che assicura qualità ai tessuti urbani, anche nei piccoli centri.

b) "verde privato ecologico" (Ve), cioè lo spazio lasciato libero da sistemare a verde di proprietà privata indispensabile per garantire la qualità ecologica degli insediamenti. Tale parametro, sia per i nuovi insediamenti che per quelli già previsti, consente di destinare una significativa quota della superficie territoriale a verde privato che può anche essere sistemato ed attrezzato;

c) "indice di utilizzazione territoriale" (Ut), cioè il rapporto tra la superficie utile coperta realizzata o realizzabile e la superficie complessiva di una parte di territorio pianificato e perimetrato comprensiva delle aree fondiari e di quelle necessarie per le opere di urbanizzazione. Tale indice è espresso in mq/ha;

d) "indice di utilizzazione fondiaria" (Uf), cioè il rapporto tra la superficie utile coperta realizzata o realizzabile e la superficie effettivamente utilizzabile per l'edificazione al netto delle aree per le opere di urbanizzazione. Tale indice è espresso in mq/mq;

e) "superficie utile coperta" è la somma delle superfici coperte ad ogni piano abitabile o agibile del fabbricato, (fuori terra, seminterrati, completamente interrati), misurata all'esterno dei muri perimetrali, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 38/2000. La superficie di Piano è computata nel calcolo delle superfici quando l'altezza netta interna è uguale o maggiore di metri 2,40; per gli edifici con copertura a falde la superficie del sottotetto non è computata quando l'altezza interna in gronda è minore o uguale a m. 0,50 ed a m. 3,10 nel punto più alto e la pendenza delle falde non superi il 50%; qualora non si verifichi una delle suddette condizioni viene computata come superficie utile la parte di sottotetto avente altezza uguale o maggiore a m. 2,40.

8) Destinazioni d'uso e usi compatibili

a) Territorio urbanizzato.

Per favorire la riqualificazione e la migliore qualità urbana il PTCP ritiene necessario il superamento della monofunzionalità delle destinazioni d'uso che ha caratterizzato e caratterizza la quasi totalità delle aree di nuova edificazione realizzate o da realizzare. A tale fine il PRG dovrà ricercare l'integrazione funzionale tra residenza e terziario in tutte le zone di nuova edificazione ed in quelle esistenti. Ciò assume primaria rilevanza per i Comuni che rientrano nella classe della concentrazione dove più forti sono le dinamiche del mercato. Con questa soluzione si vuole conferire al PRG una maggiore flessibilità sia nella fase di elaborazione delle previsioni generali, sia nella fase di attuazione dove più stretti sono i rapporti con il mercato.

Per "centro abitato" si intende un aggregato edilizio a carattere urbano

perimetrato e dotato di urbanizzazioni primarie e sociali con esclusione delle aree non attivate e di quelle di nuova previsione.

b) Territorio extraurbano.

Per le aree extraurbane il PTCP riafferma il carattere di stretta integrazione tra l'azione di salvaguardia naturale, ambientale e paesaggistica con la finalità produttiva garantita attraverso lo sviluppo di attività agricole e zootecniche sostenibili, tipiche e multifunzionali. Il PRG dovrà rimarcare tale integrazione:

- promuovendo lo sviluppo di attività agricole sostenibili e multifunzionali specialmente nelle zone ad alta vocazione preservandone tale valore;
- salvaguardando le produzioni tipiche e le aree boscate;
- localizzando in aree adeguatamente studiate gli insediamenti zootecnici;
- facilitando nelle aree marginali la continuazione dell'attività agricola e la permanenza degli operatori prevedendo adeguate condizioni di vita e di infrastrutture;
- il patrimonio edilizio esistente dovrà essere considerato utilizzabile;
- la nuova edificazione dovrà essere consentita solo nei casi strettamente necessari alla produttività dei fondi.

La realizzazione di nuove costruzioni, nel rispetto della legislazione regionale, dovrà essere consentita soltanto quando documentate motivazioni ne dimostrano l'indispensabilità per l'uso produttivo si tratti di residenze o di attrezzature, e ciò, naturalmente, tenendo conto dei caratteri ambientali e paesaggistici dell'area e quando non esistono nel fondo agricolo preesistenze edilizie che si possano riutilizzare.

9) Sperimentazione di nuove modalità attuative.

Il problema dell'attuazione del PRG è certamente uno dei problemi centrali per l'urbanistica italiana. Il riferimento ai valori di mercato dell'esproprio oggi impedisce una larga applicazione, diretta o indiretta, di questo strumento.

La soluzione che il PTCP ritiene opportuna è quella "perequativa" che garantisce il principio di uguaglianza tra i cittadini, nonché altre forme di attuazione consensuale.

Il PRG dovrà approfondire e nel caso regolamentare e fissare criteri e modalità.

10) Redazione dei piani: indirizzi per le Norme Tecniche di Attuazione, azionamento sintetico, Bilanci Urbanistici Comunali.

Il nuovo PRG dovrà essere caratterizzato: da una comprensibile lettura normativa, da una facile interpretazione cartografica e da una agevole conoscenza delle previsioni e dello stato della loro attuazione nonché la possibilità della informatizzazione.

Dall'analisi dei PRG, dei BUC e delle NTA è emersa con forza l'esigenza di raggiungere un impianto normativo ed una azionazione che consentano una più facile lettura e comprensione del Piano e della sua omogenea informatizzazione, nonché la necessità di una valutazione quantitativa periodica dello stato di attuazione.

A tal fine il PTCP propone per la redazione del PRG un impianto normativo tipo, una legenda per l'azionamento e un modello per la contabilità urbanistica:

1) impianto normativo tipo

La definizione di un modello di riferimento nasce da una duplice esigenza: la prima relativa alla necessità di adeguarsi all'evoluzione culturale e disciplinare che l'urbanistica ha avuto negli ultimi anni ed alle importanti innovazioni legislative intervenute; la seconda relativa alla necessità di uniformare il linguaggio al fine di conseguire una migliore comprensione da parte dei cittadini ed una maggiore uniformità nell'attuazione da parte dei Comuni.

La proposta di impianto normativo si presenta come un'indicazione "a priori" della struttura normativa che ogni Comune potrà valutare nella elaborazione o adeguamento del proprio piano. L'indirizzo è di semplificare e di alleggerire il più possibile la struttura delle norme, superando, per quanto possibile la tradizionale divisione in zone territoriali omogenee sostanzialmente monofunzionali, introdotta con la legge n. 765/67, che appare ormai inadeguata alla evoluzione della disciplina volta verso una più corretta polifunzionalità delle aree urbanizzate, con la conseguente definizione di "tessuti omogenei" per caratteristiche storico-morfologiche, funzionali, ambientali e l'articolazione dei relativi "usi del territorio".

L'impianto normativo proposto è articolato in: Titoli, Capi, Articoli.

Mentre i Titoli dovrebbero essere nella loro sostanza rispettati, i Capi e gli Articoli hanno un valore indicativo e di riferimento, una sorta di "guida" che il PRG potrà affinare e articolare, nel rispetto della metodologia espressa.

Titolo I "Disposizioni generali e attuazione del piano", si potrebbe articolare in cinque Capi (Generalità. Parametri urbanistici ed edilizi. Destinazioni d'uso del territorio. Modalità di intervento. Strumenti di attuazione).

Titolo II "Adeguamento del piano al "Piano Paesistico" (PTCP), si potrebbe articolare in cinque Capi (Criteri generali per l'adeguamento. Sistema geologico – geomorfologico. Sistema botanico – vegetazionale. Sistema storico. Sottosistemi territoriali).

Titolo III "Previsioni del piano per i tessuti urbani e urbanizzabili", si potrebbe articolare in tre Capi (Zone pubbliche e di interesse generale. Tessuti esistenti e di completamento. Aree di trasformazione).

Il Titolo IV "Previsioni del piano per i sistemi extraurbani", si potrebbe articolare in due Capi (Sistema ambientale. Sistema agricolo).

Titolo V "Norme finali e transitorie", si potrebbe articolare in due Capi (Norme finali. Norme transitorie).

## 2) Azzonamento sintetico

La eccessiva articolazione delle zone omogenee in sotto zone riscontrata negli attuali piani, porta a ritenere necessario che il nuovo PRG sia definito con una estrema semplificazione della zonizzazione, d'altronde il PRG parte operativa, facilita l'attuazione delle previsioni sia nella città consolidata che nelle zone di trasformazione.

Il PRG parte strutturale dovrà riportare nella "carta dei contenuti territoriali ed urbanistici" tutti quegli elementi che consentono di individuare i contenuti del piano e di quantificare le principali grandezze al fine di consentire il progressivo aggiornamento del "mosaico dei PRG", particolarmente utile per la gestione del PTCP.

- a) Insediamenti esistenti
    - prevalentemente residenziali "colore rosso"
    - prevalentemente industriali-artigianali "colore viola"
    - prevalentemente terziari (direz.comm.) "colore giallo"
  - b) Insediamenti di previsione
    - prevalentemente residenziali "righe rosse;
    - prevalentemente industriali-artigianali "righe viola"
    - prevalentemente terziari (direz.comm.) "righe gialle"
  - c) Servizi esistenti
    - servizi attrezzature di quartiere e urbane "colore azzurro"
    - verde di quartiere e urbano (pubblico e sportivo) "colore verde"
    - infrastrutture per la mobilità linea continua "colore nero" [(viabilistiche: linea continua doppia (grande viabilità), e linea continua singola (viabilità primaria), ferroviarie indicate con linea continua a tratteggio obliquo, attrezzature ferroviarie, portuali e areoportuali campitura a tratteggio obliquo)]
  - a) Servizi di previsione
    - Servizi e attrezzature di quartiere e urbane "righe azzurre"
    - verde di quartiere e urbano (pubblico e sportivo) "righe verdi"
    - infrastrutture per la mobilità "tratteggio nero" [(viabilistiche: tratto doppio (grande viabilità) e tratto singolo (viabilità primaria), ferroviarie indicate a tratto e tratteggio obliquo, attrezzature ferroviarie, portuali e areoportuali campitura a tratteggio obliquo)
  - b) Zone extraurbane
    - zone di particolare interesse agricolo "righe incrociate verdi"
    - zone compromesse e zone prive di particolare interesse "colore bianco"
    - zone di pregio ambientale e zone a qualunque titolo vincolate "perimetro con riga continua verde"
- Il PRG potrà specificare ulteriormente le proprie scelte, restando possibilmente all'interno di tale ripartizione.

## 3) Bilanci urbanistici comunali

Per costruire una "Banca dati urbanistico-ambientali comunali e provinciali" ai Comuni è richiesta una contabilità urbanistica del proprio PRG, che espliciti il bilancio delle destinazioni di piano, restituendo la superficie del territorio comunale. Al fine di semplificare il lavoro dei Comuni e per acquisire dati omogenei la Provincia ha

predisposto per ogni Comune un dischetto con riportato il bilancio tipo che potrà essere facilmente compilato.

#### *(1.4.2) Produzione in area extraurbana*

Il PRG dovrà prevedere la conservazione delle caratteristiche ambientali e delle produzioni di qualità (olii, vini, tartufi, ecc.) quale ricchezza colturale che può avere forti ricadute in ambito economico e produttivo soprattutto nelle aree deboli e marginali. Il perseguimento di questo obiettivo incide positivamente nella conservazione dei caratteri fondativi del paesaggio umbro e in quanto tale va conservato, garantito e valorizzato.

Il P.R.G. dovrà definire la normativa per la realizzazione di serre tenendo conto anche di quanto contenuto nella D.G.R. n. 7304 del 12.11.1997 distinguendole tra stagionali e stabili, prevedendo per ciascuna criteri per la loro ubicazione territoriale in rapporto alle caratteristiche paesaggistiche, evitando l'ubicazione di quelle stabili nelle aree "agricole di pregio" e di particolare valore paesaggistico, la superficie copribile in rapporto alla superficie disponibile, le distanze dai confini, strade e fabbricati, le altezze massime ammesse, i materiali, il mantenimento della destinazione d'uso per un periodo congruo. Il PRG dovrà salvaguardare il valore ambientale, paesaggistico e produttivo delle aree boscate.

Il PRG dovrà affrontare tale tematismo approfondendo i contenuti generali di cui sopra e applicando le prescrizioni di cui all'art. 39.

#### *(1.4.3) Impianti ed attività estrattive*

In considerazione delle molteplici ricadute che l'attività di cava ha sull'assetto territoriale e delle difficoltà che tale attività, pur essenziale per l'organizzazione della società e la vita civile, provoca nella gestione della risorsa suolo, il PRG, in coerenza con la L. R. 2/2000 e con il Regolamento Regionale 24 maggio 2000 n. 4, dovrà censire, localizzare e dettare la normativa che disciplina tale attività, con specifico riferimento a quanto riportato all'art. 29.

Il PRG dovrà porre particolare attenzione nella definizione degli ambiti del territorio ove è possibile praticare l'attività estrattiva, considerando che un ambito di estrazione può anche coincidere con un sito estrattivo (sito di cava, area di cava) ma che più correttamente al fine della salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, dovrebbe individuare un unico ambito entro cui sia possibile programmare più siti estrattivi, secondo le reali necessità e nel rispetto di tutte le regole che tendono a minimizzare l'inevitabile impatto sull'assetto territoriale.

Il PRG dovrà privilegiare la riattivazione delle cave già esistenti piuttosto che l'apertura di nuovi siti estrattivi (nuove cave) e limitare al massimo ulteriori danni al proprio territorio ed al paesaggio.

Il PRG dovrà, altresì, privilegiare gli interventi di reinserimento ambientale, favorendo così il ripristino morfologico ed il recupero ambientale del territorio stesso.

Il PRG dovrà affrontare tale tematismo approfondendo i contenuti generali di cui sopra e seguendo le direttive di cui all'art. 29.

#### *(1.4.4) I sistemi insediativi e l'armatura urbana*

La struttura insediativa della Provincia di Perugia, come quella della regione Umbria, ha visto consolidarsi fenomeni di concentrazione sulla tradizionale rete policentrica. Tale fenomeno si presenta in modo contraddittorio: con i caratteri relativi a potenzialità di agglomerazione ancora non del tutto consolidate e con le caratteristiche originarie non del tutto perdute, con la simultanea presenza dei caratteri di partenza e di quelli di arrivo. In tutto ciò è venuto a scomparire il carattere del policentrismo diffuso quale elemento caratterizzante il territorio provinciale e, con esso, l'idea della città - regione.

L'esame dell'armatura urbana ha evidenziato il forte processo di concentrazione fondato in primo luogo sul sistema infrastrutturale vallivo che, oltre ad essere quello storicamente consolidato, ha di recente stimolato la formazione di politiche insediative sia produttive che terziarie basate sull'accessibilità e, in secondo luogo, sul ruolo sempre più forte che la città di Perugia ha assunto nei confronti dell'intero assetto della Regione.

Le attività manifatturiere ed il loro indotto, insieme a quelle della grande distribuzione,



tendono necessariamente a concentrarsi seguendo un percorso analogo a quello della residenzialità, vi sono attività e servizi che mostrano una tendenza del tutto diversa e suggeriscono immagini di diffusione collegate a forme nuove di sviluppo. Le attività ricettive, rilevano un trend in espansione e, specie per il settore agrituristico, interessano ambiti assai vari del territorio provinciale e soprattutto quelli non toccati dai fenomeni della concentrazione e dalla specializzazione di altri settori.

Il PRG si dovrà porre la questione della compatibilità tra la forma dello sviluppo previsto e la conservazione dei caratteri di identità dei luoghi, in una parola è quello della sostenibilità.

In particolare per le aree marginali, caratterizzate da una forte rarefazione insediativa e demografica, tale questione risulta essere un passaggio obbligato rispetto all'obiettivo di avviare processi di sviluppo. Lo sviluppo possibile è quello fondato sulle qualità e le risorse locali, che sono notevoli e collegate al patrimonio storico ambientale. La conservazione del sistema è essenziale per il processo di sviluppo e tale azione di conservazione non può che essere agganciata al processo di sviluppo stesso.

Da qui deriva l'importanza del turismo rurale quale settore produttivo in grado di portare ricchezza diffusa nelle zone più marginali e che, basando il proprio esistere sull'uso delle risorse ambientali e paesaggistiche lì disponibili, ha nella compatibilità delle proprie attività la condizione del proprio sviluppo.

La manutenzione del territorio extraurbano costituisce pertanto uno dei nodi fondamentali del rapporto conservazione - sviluppo del patrimonio storico diffuso e quindi anche del nesso tra turismo rurale e territorio.

#### *(1.5.1) Quadro di riferimento della protezione civile*

Il PRG dovrà dimensionare e localizzare le aree della protezione civile nel rispetto delle circolari 2251/95 e 2404/96 secondo le seguenti tipologie:

aree di attesa (luoghi di prima accoglienza della popolazione: piazze, slarghi, parcheggi, spazi pubblici o privati ritenuti idonei, facilmente raggiungibili e non soggetti a rischio)

aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse (aree di dimensioni sufficienti ad accogliere due campi base localizzati vicino ai nodi viari e in zone non soggette a rischio dotate di risorse idriche, elettriche, ricettive e per gli smaltimenti)

aree di ricovero (luoghi per l'installazione dei primi insediamenti abitativi - tendopoli container - sufficienti ad accogliere almeno 500 persone e i servizi necessari)

Il PRG dovrà disciplinarne le modalità di realizzazione, la loro permanente manutenzione ed efficienza, regolandone le compatibilità con altre destinazioni d'uso e prevedendo anche integrazioni tra pubblico e privato nei programmi per la loro effettiva realizzazione.

#### *(1.6.1) Carta di sintesi della matrice infrastrutturale-insediativa*

La Sintesi della matrice infrastrutturale-insediativa riassume gli aspetti infrastrutturali ed insediativi che il PTCP, quale piano strutturale e di coordinamento basato sul principio di sussidiarietà, definisce come complesso organico articolato sul territorio che dovrà guidare la formazione del PRG e che consente di valorizzare le peculiarità delle varie realtà e di controllare l'evolversi dei processi in atto e di quelli previsti.

Gli elementi di analisi del territorio sotto il profilo infrastrutturale ed insediativo, come elementi di rilevanza provinciale e tali da avere un riscontro effettivo alla scala dell'area vasta, e quindi con ricaduta sulla pianificazione territoriale comunale, sono:

- 1) Il tema delle infrastrutture viarie e dell'organizzazione della mobilità;
- 2) Il tema degli insediamenti che approfondisce la classificazione della concentrazione policentrismo diffuso, rarefazione definendo una più articolata lettura che: per la concentrazione circoscrive gli ambiti effettivamente interessati dal processo e distingue due livelli, segnalandone le principali problematiche strutturali di assetto e indicando alcuni indirizzi di sviluppo; per il policentrismo definisce le tipologie in ragione delle differenti forme relative al suo potenziale sviluppo sul territorio, per la rarefazione, individua gli ambiti con autonoma identità o quelli che nella marginalità hanno vissuto la propria storia e consolidato la propria immagine.

Tali ambiti risultano così articolati:

- Ambiti della concentrazione controllata

- Ambiti della concentrazione confermata
- Alta Valle del Tevere
- Eugubino Gualdese e Valtopina
- Media Valle del Tevere
- Valle Umbra
- Trasimeno
- Valnerina
- Monti Martani

All'aggregazione di questi ambiti vanno aggiunti quelli collegati ai temi della qualità del territorio:

Parco dei Sibillini

Parco del Monte Cucco

Parco del monte Subasio

Parco del Trasimeno

Parco di Colfiorito

Parco Fluviale del Tevere e alcuni sub sistemi provinciali strutturalmente ordinati e con un certo livello di autonomia:

Alte colline fra Gubbio e Città di Castello

Dorsale Appenninica centrale

Sistema altocollinare a nord del Monte Peglia

Monte Tezio e Monte Acuto

Sia gli ambiti che le altre aggregazioni sono descritte e riportate nell'Atlante 3 e nello "Schema strategico del PTCP - grafo degli ambiti Atlante 1"

Il PTCP sostiene la necessità e la tendenza al coordinamento ed alla integrazione, individuando i caratteri unificanti degli assetti urbanistici e le problematiche a scala territoriale che dai caratteri stessi emergono, segnalando quelle realtà che, o per la dimensione del territorio o per processi concreti di cooperazione in corso o di copianificazione, richiedono sistematicamente atti di integrazione.

Facendo riferimento alle unità amministrative, quali elementi base per le politiche di pianificazione urbanistica, è possibile individuare:

Comuni che per la loro dimensione, ma soprattutto per il loro peso o rango svolgono un ruolo centrale di polo territoriale;

Comuni che, sia pure a scala minore e soprattutto per la posizione geografica occupata a cavallo di ambiti morfologici-relazionali diversi - svolgono una analoga funzione costituendo i punti di passaggio tra sistemi territoriali diversi all'interno della provincia o tra questa e le province limitrofe;

Comuni di piccole dimensioni che mettono in relazione i vari sistemi ed in quanto tali, necessariamente fanno riferimento in modo non univoco alle situazioni confinanti. Tra questi ci sono coloro che hanno, di fatto, l'esigenza di rivolgersi a sistemi diversi per verificare la congruità delle proprie scelte di politica territoriale e l'esigenza di definire un proprio ruolo o una propria posizione all'interno del sistema provinciale, altri che si trovano nella condizione di dover cercare un rapporto ben più forte con i Comuni limitrofi, altri, ancora, che, pur legati da esperienze di pianificazione ambientale soprattutto nelle aree naturali protette, attraverso un maggior coordinamento potranno trarre vantaggi non trascurabili in direzione della crescita di qualità del loro territorio.

Sulla base di queste considerazioni il PTCP ha delineato una proposta di aggregazioni per la copianificazione suddivisa in:

"unità elementari di riferimento", aree connotate da caratteri unitari in grado di fornire una forte identità;

unità di copianificazione, ambiti caratterizzati da problematiche e processi di carattere ambientale, paesaggistico e di sviluppo che richiedono una azione di pianificazione coordinata;

Comuni con livello strutturale unitario, ambiti in cui la pianificazione urbanistica strutturale comunale dovrà essere elaborata in maniera unitaria, coordinata e condivisa.

Tali aggregazioni sono descritte e riportate nell'elaborato I.6.1 dell'Atlante 3.

Tutti gli elementi di cui sopra trovano riscontro e specificazione nei vari capitoli del PTCP. La pianificazione territoriale comunale per il sistema infrastrutturale-insediativo dovrà recepire e riferirsi ai "Criteri, indirizzi, direttive prescrizioni del PTCP" e

approfondire e specificare i contenuti propri del sistema infrastrutturale-insediativo " di seguito richiamati:

I.1.3. La proposta di rete provinciale

I.2.2. Proposta di ripartizione modale per un sistema integrato della mobilità

I.3.1. Impianti e reti tecnologiche ed energetiche.

I.4.1 Quadro della pianificazione urbanistica comunale

I.4.2. Produzione in area extraurbana

I.4.3 Impianti ed attività estrattive

I.5.1. Quadro di riferimento della protezione civile

I.6.1. Carta di sintesi della matrice infrastrutturale-insediativa.